

Procedura whistleblowing della società Holiday Service S.r.l.

1. Scopo e ambito di applicazione	1
2. Definizioni e abbreviazioni	2
3. Oggetto della segnalazione	3
4. La procedura di segnalazione e i canali disponibili	3
4.1. Canali interni	3
A) Segnalazione scritta da inviare in busta chiusa	4
B) Segnalazione tramite incontro personale	4
4.2. Verifica della segnalazione	4
5. Protezione e responsabilità del segnalante	5
6. Trattamento dei dati personali	5

1. Scopo e ambito di applicazione

Il presente documento descrive la procedura relativa al whistleblowing adottata dalla società Holiday Service S.r.l. (anche Holiday Service o società) al fine di ottemperare ad una corretta applicazione della normativa vigente. In particolare, la seguente procedura descrive i requisiti per le segnalazioni interne ed esterne e i canali di comunicazione disponibili.

Per la trasmissione di segnalazioni di comportamenti illeciti devono essere previsti canali di comunicazione che consentano il trattamento riservato delle informazioni sull'identità del segnalante. Le segnalazioni di comportamenti illeciti devono essere sempre circostanziate e basate su fatti specifici e concordanti. In particolare, deve essere impedita qualsiasi forma di ritorsione nei confronti dei segnalanti nell'ambito del rapporto di lavoro.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 24/2023 possono rendere dichiarazioni protette i seguenti soggetti (D.Lgs. 24/2023 art. 3, comma 3 e 4):

- i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- i dipendenti dei concessionari di pubblico servizio;
- i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- lavoratori autonomi;
- i lavoratori o i collaboratori della Holiday Service che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e i consulenti;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;

Le disposizioni del D.Lgs. 24/2023 si applica anche ai suddetti soggetti, se il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di

selezione o in fasi precontrattuali, durante il periodo di prova e dopo lo scioglimento del rapporto giuridico e se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Per un elenco completo, si rimanda alla D.Lgs. 24/2023.

Le fonti normative di riferimento e Linee Guida sono:

- Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".
- D.G.V. n. 24 del 10 marzo 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e che stabilisce norme per la tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto nazionale".
- Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) – Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, nonché del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, armonizzato dal D.Lgs. 101/2018;
- Linee Guida ANAC n. 311/2023 "Linee guida sulla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e sulla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto nazionale. Procedure per la trasmissione e il trattamento delle segnalazioni esterne".

2. Definizioni e abbreviazioni

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione

Contesto lavorativo: Attività professionali attuali o passate svolte nel contesto di un rapporto di lavoro con la società che consentono a una persona, indipendentemente dalla natura di tali attività, di ottenere informazioni sulle violazioni. In caso di denuncia pubblica o di accuse apertamente, un segnalante nell'ambiente di lavoro rischierebbe ritorsioni.

Persona coinvolta: La persona fisica o giuridica indicata nella relazione interna o esterna o nella pubblicazione come la persona a cui è attribuita la violazione o l'irregolarità o che è comunque coinvolta nell'irregolarità segnalata o pubblicizzata.

GDPR: Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) – Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali.

Destinatario: La persona fisica o giuridica indicata nella relazione interna o esterna o nella pubblicazione come la persona a cui è attribuita la violazione o l'irregolarità o che è comunque coinvolta nell'irregolarità segnalata o pubblicizzata.

Persona segnalante: La persona fisica che presenta una segnalazione circostanziata di comportamento illecito basata su fatti specifici e coerenti.

Canale: Canali di comunicazione attraverso i quali è possibile inoltrare i messaggi.

Segnalazione: La trasmissione scritta o verbale di informazioni sulle violazioni agli organi interni o esterni responsabili.

Gestore delle segnalazioni: La persona responsabile di ricevere, indagare, valutare e finalizzare le segnalazioni.

Processo delle segnalazioni: Il processo formale per la segnalazione alle autorità competenti (attraverso canali interni o esterni) di comportamenti illeciti o che violano le norme della Holiday Service S.r.l.

Riscontro: Trasmissione di informazioni alle parti segnalanti sulle misure adottate o previste a seguito della segnalazione.

Società: Holiday Service S.r.l.

3. Oggetto della segnalazione

L'obiettivo della procedura è quello di regolare il processo di ricezione, analisi ed elaborazione delle segnalazioni, indipendentemente da chi le presenta. Tuttavia, i segnalanti devono essere venuti a conoscenza degli eventi o delle situazioni da segnalare a causa del contesto lavorativo.

Nelle imprese private con un modello organizzativo e un numero di dipendenti inferiore a 50, è previsto effettuare segnalazioni attraverso i canali interni solo per condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o per violazioni del modello organizzativo. Le seguenti aree sono escluse dall'ambito delle segnalazioni (cfr. art. 1 D.Lgs. 24/2023):

- Contestazioni, rivendicazioni o richieste relative a un interesse personale del segnalante;
- Segnalazioni di violazioni nel settore della sicurezza nazionale e degli appalti pubblici in relazione alla difesa o alla sicurezza nazionale - a questi settori si applicano disposizioni speciali.

Le informazioni sui reati da segnalare e notificare non devono in alcun caso comprendere:

- Informazioni chiaramente infondate;
- Informazioni già ampiamente pubblicizzate;
- Informazioni ottenute solo sulla base di indiscrezioni o voci inaffidabili.

Per l'elenco completo si rimanda alla D.Lgs. 24/2023.

4. La procedura di segnalazione e i canali disponibili

Holiday Service S.r.l. ha predisposto dei canali interni per segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o per violazioni del modello organizzativo. È competente l'organismo di vigilanza (OdV) della Holiday Service S.r.l. per la gestione delle segnalazioni, il quale prende in carico la segnalazione e svolge una prima sommaria istruttoria e, se ritiene indispensabile, può chiedere ulteriori informazioni al segnalante o ad altri soggetti coinvolti nella segnalazione. L'OdV richiede, all'organo societario competente, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali sia accertato l'intento meramente calunnioso o diffamatorio del segnalante, cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le segnalazioni ed assicura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto.

4.1. Canali interni

In conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 24/2023, Holiday Service ha predisposto dei canali interni attraverso i quali effettuare le segnalazioni in forma ordinaria o anonima. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 24/2023, si forniscono chiare informazioni sul processo, le procedure e i requisiti per le segnalazioni interne ed esterne.

Al fine di garantire un'adeguata visibilità nei luoghi di lavoro e l'accessibilità alle persone che, pur non trovandosi in questi luoghi, hanno un rapporto giuridico con la società, la presente procedura è pubblicata sul sito web della società.

Agli utenti di questi canali viene garantito il trattamento confidenziale di qualsiasi informazione relativa alla loro identità o al contenuto della segnalazione.

Le segnalazioni presentati devono contenere le seguenti informazioni:

- dati anagrafici del segnalante (nel caso di una segnalazione ordinaria);
- la descrizione chiara e completa dei fatti riportati;
- le circostanze temporali e locali in cui il reato è stato commesso;
- le informazioni o le circostanze che consentono di identificare la persona o le persone che hanno commesso il reato segnalato;
- l'indicazione di eventuali altre persone in possesso di informazioni rilevanti sui fatti segnalati;
- l'indicazione e l'allegazione di documenti che confermino l'esattezza dei fatti o delle circostanze riportate;
- qualsiasi altra informazione che possa fornire indicazioni utili sull'esistenza e l'accuratezza dei fatti o delle circostanze riportate.

A) Segnalazione scritta da inviare in busta chiusa

I rapporti possono essere inviati in forma cartacea in busta chiusa all'avv. Eduardo Guarente nella sua qualità di OdV della Società. La busta deve recare la dicitura "NON APRIRE – Riservata Personale" ed essere inviata al seguente indirizzo: Via Museo 31, 39100 Bolzano (BZ). Il segnalante deve allegare i dati di contatto per ricevere un riscontro e ulteriori informazioni.

Se nel processo di segnalazione il segnalante fornisce un indirizzo email oppure un numero di telefono, entro sette giorni dalla segnalazione riceverà una conferma di ricezione. Dopo ulteriori tre mesi dalla prima conferma, il segnalante riceverà un riscontro in merito all'esito dell'istruttoria. Una volta completate le indagini e le verifiche sulla segnalazione, al segnalante verrà comunicato il risultato finale. Queste comunicazioni possono essere effettuate solo se il segnalante fornisce un indirizzo email oppure un numero di telefono nel corso della segnalazione.

B) Segnalazione tramite incontro personale

Se lo desidera, il segnalante può organizzare un incontro personale con il gestore della segnalazione, il cui contenuto sarà interamente trascritto. Per organizzare tale incontro, è possibile contattare il seguente numero di telefono: +39 0471 324932

Se nel corso della segnalazione personale il segnalante fornisce un indirizzo email, riceverà dopo tre mesi dall'incontro un riscontro. Una volta completate le indagini e le verifiche sulla segnalazione, al segnalante verrà comunicato il risultato finale. Queste comunicazioni possono essere effettuate solo se il segnalante fornisce un indirizzo email nel corso della segnalazione.

4.2. Verifica della segnalazione

L'OdV si occupa di verificare l'accuratezza dei fatti presentati nel rapporto. Il gestore della segnalazione rispetta i principi di imparzialità e riservatezza. L'OdV adotta tutte le misure ritenute opportune per garantire che i fatti segnalati siano esaminati attentamente. Ciò include un colloquio personale con l'autore della segnalazione e con qualsiasi altra persona che possa fornire informazioni rilevanti sugli

incidenti segnalati. Questo approccio globale garantisce che il processo di revisione sia trasparente, equo e completo.

Se i controlli del gestore della segnalazione mostrano che la segnalazione presentata è giustificata, possono essere adottate le seguenti misure:

- l'esito dell'indagine da parte del gestore delle segnalazioni sarà comunicato al dirigente responsabile della società in modo che possano essere prese le misure del caso;
- il dipartimento interessato è invitato ad adottare misure aggiuntive per proteggere adeguatamente la società e prevenire le irregolarità o le illegalità segnalate;
- è possibile presentare una denuncia all'autorità giudiziaria competente per conformarsi al quadro giuridico e, se necessario, avviare un procedimento penale.

5. Protezione e responsabilità del segnalante

Ai soggetti di cui al punto 1 si applicano le disposizioni di tutela per i whistleblowers di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023. Essi devono essere convinti della veridicità della segnalazione al momento della stessa ed effettuare la segnalazione secondo le modalità descritte nel presente documento e previste dal D.Lgs. 24/2023.

L'identità del segnalante e tutte le informazioni che possono portare direttamente o indirettamente a tale identità non possono essere divulgate senza l'esplicito consenso del segnalante. Tale riservatezza si estende anche alle persone coinvolte citate dal segnalante.

Se, al momento della comunicazione o della diffusione, vi sono motivi legittimi per ritenere che la comunicazione o la diffusione delle informazioni in questione sia necessaria per l'accertamento del reato, il segnalante, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 24/2023, è esente da pena anche nei seguenti casi:

- se vengono divulgate o diffuse informazioni su violazioni che rientrano nell'obbligo di riservatezza o che riguardano la tutela dei diritti d'autore o la protezione dei dati personali;
- se vengono divulgate o diffuse informazioni su reati che danneggiano la reputazione della persona interessata o segnalata.

Nei casi suddetti, è esclusa qualsiasi responsabilità civile o amministrativa.

Ciò non si applica a comportamenti, azioni o omissioni che non siano correlati a segnalazioni, notifiche alle autorità, pubblicazione della violazione o che non siano assolutamente necessari per scoprire la violazione.

6. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali in relazione alle segnalazioni viene effettuato da Holiday Service S.r.l. in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi e delle normative europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali. Le segnalazioni ricevute, le informazioni e le comunicazioni tra il segnalante e il gestore della segnalazione sono documentate e conservate in conformità alle norme vigenti in materia di protezione dei dati e alle garanzie legali per la riservatezza di tali informazioni. Le segnalazioni ricevute contengono dati personali e possono essere elaborate e conservate solo per il tempo necessario alla loro elaborazione. Questo periodo comprende l'analisi, le ulteriori indagini, la comunicazione dei risultati e la possibilità di eventuali commenti aggiuntivi.

In nessun caso i rapporti saranno conservati per più di 5 anni dopo che il segnalante è stato informato dei risultati dei test effettuati. Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali, questi sono noti solo al segnalante e, se definito in uno specifico atto organizzativo, ai dipendenti coinvolti nell'elaborazione del rapporto. Nell'ambito dell'esame della segnalazione, il gestore della segnalazione può condividere informazioni anonime relative ad attività e fatti specifici per dare seguito e verificare la segnalazione presentata.

Inoltre, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR 2016/679 potranno essere esercitati nei limiti di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

(dd. 16/12/2023)